



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato e integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;



VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

VISTA la notaprot. n. IE04050 del 20 dicembre 2021, acquisita in ingresso al prot. MiSE n. 0000270 del 05 gennaio 2022, con cui la società Iren Energia S.p.A. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza per l'autorizzazione, ai sensi del DL 7/2002 e ss.mm.ii., per la modifica della centrale termoelettrica di Moncalieri (TO), comprendente i seguenti interventi:

- realizzazione di un condensatore ad aria per il ciclo combinato denominato 3° GT,
- realizzazione di un nuovo edificio officina meccanica e laboratorio chimico,
- demolizione della caldaia convenzionale 2° GT e relativo camino,

allegando contestualmente le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

CONSIDERATO che, con la citata nota prot. IE04050 del 20.12.2021, il Proponente ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al Ministero della Transizione Ecologica – in qualità di Autorità competente in materia di VIA statale – e al Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V;

PRESO ATTO che, secondo quanto riportato nella suddetta nota prot. n. IE04050 del 20 dicembre 2021, integrata con nota prot. n. IE00379 del 14 febbraio 2022, acquisita in pari data al prot. MiSe n. 0004643, il progetto prevede l'installazione di un nuovo condensatore ad aria, in



parallelo rispetto a quello esistente ad acqua del Gruppo 3, la demolizione dell'edificio del 2 GT ormai dismesso e la costruzione di un nuovo edificio destinato ad ospitare le attività di officina meccanica e di laboratorio analisi chimiche presso la Centrale Termoelettrica di Moncalieri, appartenente ad Iren Energia S.p.A., ubicata in Strada Freyilia Mezzi n. 1 – 10024 Moncalieri (TO);

PRESO ATTO che il nuovo manufatto insisterà sull'area individuata al foglio 31, particelle 73, 302 e 308 e che le opere principali rappresentate nel progetto sono costituite da:

- struttura e celle (n. tot. 25) del nuovo aero condensatore (h=29,00 m. dal piano campagna);
- tubazioni di collegamento;
- strutture di sostegno;
- modifiche al condensatore esistente per il collegamento con il nuovo aero condensatore;
- locale pompe;
- locale quadri elettrici;
- impianti ausiliari;
- barriera acustica a protezione dei ricettori più esposti al rumore dei nuovi impianti, localizzati a sud delle opere in progetto (h = 15 m);
- struttura del nuovo edificio officina meccanica e laboratorio analisi chimiche;

PRESO ATTO altresì che la Centrale di Moncalieri è connessa alla confinante stazione elettrica a 220 kV di proprietà di TERNA, che rappresenta il punto di immissione dell'energia prodotta e di interscambio con la Rete Elettrica Nazionale (REN);

VISTA la nota prot. n.0001590 del 18.01.2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i.;
- ha contestualmente sospeso i termini del procedimento in attesa delle necessarie valutazioni ambientali ai sensi per gli effetti del citato D.L. 7/2002 e s.m.i.;
- ha indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. MiTE n. 0023666 del 25.02.2022, acquisita in pari data al prot. MiSE 0005993, con cui l'allora Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato la procedibilità dell'istanza e l'avvio del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTA la nota prot. n. 122 del 28.06.2022, con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica ha emanato, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., il decreto di esclusione dalla Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale del progetto in epigrafe, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere della Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 495 del 30 maggio 2022;



VISTA la nota prot. MiSE n. 0025025 del 04.08.2022, con cui il Ministero della Transizione Ecologica ha provveduto a disporre la riapertura dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/90 e s.m.i.,

CONSIDERATO che, con la suddetta nota di riapertura dei termini procedurali, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fissato i termini per l'espressione dei pareri in 75 giorni, e ha contestualmente fissato per il 21 ottobre 2022 lo svolgimento della riunione della Conferenza in modalità sincrona, da tenersi secondo le modalità previste dall'art. 14-ter, commi 3 e 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i., qualora emergessero elementi di complessità tale da renderla necessaria, secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota prot. n. MIC|MIC_DG-ABAP_SERV V|15/02/2022|0005741-P|, acquisita al prot. MiSe n. 0004875 del 15.02.2022, con cui il Servizio V della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del **Ministero della Cultura** ha comunicato la Soprintendenza competente all'espressione del parere;
- nota M_D AMI001 REG2022 004775 del 01.03.2022, acquisita in pari data al prot. MiSe n. 0006407, con cui il Comando 1^ Regione Aerea dell'**Aeronautica Militare** ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell'opera, con specifiche prescrizioni (art. 4, comma 4, lettera a);
- nota acquisita al prot. MiSe n. 0012664 del 27.04.2022 con cui il **Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Torino**, dopo aver visionato la nota prot. n. IE00633 dell'08.03.2022, acquisita in pari data al prot. MiSE n. 0007297, con cui il Proponente ha confermato di aver attivato l'endoprocedimento ex art. 3 D.P.R. n. 151/2011, come richiesto dallo stesso Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Torino con nota acquisita al prot. MiSe n. 0002556 del 26.01.2022, ha espresso per quanto di competenza, parere di conformità favorevole, nel rispetto di specifiche prescrizioni (art. 4, comma 4, lettera b);
- nota prot. MiSE n. 0110745 del 18.08.2022, con cui il **MiSE**, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di radiodiffusione e postali, Divisione IX – Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, Unità Organizzativa III – Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico, ha comunicato che il Proponente avrebbe dovuto provvedere a richiedere l'autorizzazione generale qualora sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche, oltre al Nulla Osta previsto ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 259/2003 (ex art. 95);
- nota prot. MIMIT n. 0094154 del 11.05.2023, inoltrata a questa Amministrazione dal Proponente con nota prot. IE01124 del 12.05.2023, acquisita al prot. MASE n. 0078674 del 16.05.2023, con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale Servizi Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e postali – Divisione IX - Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, Unità Organizzativa III – Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico, ha rilasciato parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni (art. 4, comma 4, lettera c) a seguito



della richiesta del Proponente del suddetto Nulla Osta (nota prot. n. IE00655 del 15.03.2023, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0039219, integrata con le note prot. n. IE00911 del 06.04.2023, acquisita al prot. MASE n. 0059163 del 14.04.2023 e prot. n. IE00981 del 21.04.2023, acquisita al prot. MASE n. 0065604 del 24.04.2023);

- nota prot. n. ENAV\U\0106047\23-08-2022\OPS/OC/DSA/AND, acquisita al prot. MiSE n. 0026389 del 24.08.2022, con cui **ENAV** ha comunicato di non aver responsabilità dirette nei procedimenti autorizzativi connessi alla realizzazione dell'opera;
- nota prot. n. DINOCC.CG.2022.184.CAS del 20.09.2022, acquisita in pari data al prot. MiSE n. 0030070, con cui **SNAM** ha comunicato di non aver rilevato interferenze tra gli interventi di modifica proposti e i metanodotti di propria competenza, e ha pertanto rilasciato parere di non interferenza;
- nota prot. 472296/RU del 14.10.2022, acquisita in pari data al prot. MiSE n. 0033697 con cui l'**Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli** – Direzione accise - energie e alcoli, Ufficio accise sul gas naturale, sull'energia elettrica e tassazione a fini ambientali, ha formalizzato il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto, subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni(art. 4, comma 4, lettera d);
- nota prot. n. IE02756 del 18.11.2022, acquisita al prot. MiSE n. 0039078 del 21.11.2022, con cui il Proponente ha segnalato la necessità di prolungare i termini procedurali al fine di poter produrre la documentazione richiesta e di attivare i procedimenti richiesti;
- nota prot. n. ENAC-TNO-09/05/2023-0058703-P, acquisita al prot. MASE n. 0075466 del 10.05.2023, con cui **ENAC**, dopo aver valutato l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato, al fine di attestare l'esclusione dell'istanza dall'iter valutativo, previo completamento, da cui non emerge un interesse aeronautico, della procedura relativa alle verifiche preliminari sugli ostacoli e i pericoli per la navigazione aerea, presentata dal Proponente con nota prot. n. IE02559 del 18.10.2022, acquisita al prot. MiSE n. 0034443 del 19.10.2022, integrata con nota prot. n. IE02588 del 21.10.2022, acquisita al prot. MiSE n. 0035136 del 25.10.2022, ha comunicato la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co. 1 L. 241/90;
- nota prot. n. 0005931-P del 24.03.2023, inoltrata dal Proponente a questa Amministrazione con prot. n. IE01108 del 10.05.2023, acquisita al prot. MASE n. 0076908 del 12.05.2023, con cui il Ministero della Cultura, **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio** per la Città metropolitana di Torino, dopo aver approvato le integrazionidocumentali in merito alla tutela archeologica richieste al Proponente e da questo presentati con notaprot. n. IE00363 del 14.02.2023, acquisita in pari data al prot. MIMIT n. 0005083, ha confermato la completezza delle integrazioni presentate per quanto riguarda la tutela paesaggistica;
- nota prot. n. IE01120 del 12.05.2023, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0077542, con cui il Proponente ha inoltrato a questa Amministrazione il parere favorevole del Ministero della Cultura, **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio** per la Città metropolitana di Torino, rilasciato con nota prot. n. MIC\MIC_SABAP-TO\11/05/2023\0009528-P, a seguito della valutazione dell'esito negativo delle indagini archeologiche, concordate con note prot. n. IE00964 del 20.04.2023, acquisita al prot.



MASE n. 0064719 del 21.04.2023 e prot. n. 0005931-P del 24.03.2023, inoltrata dal Proponente a questa Amministrazione con prot. n. IE01108 del 10.05.2023, acquisita al prot. MASE n. 0076908 del 12.05.2023;

VISTA la nota prot. n. 0124942 del 31.07.2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,
- ha proposto alla Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa "*forte*" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);

VISTA la nota acquisita al prot. in ingresso n. 0174551 del 30.10.2023 con cui la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, ha trasmesso la Deliberazione n. 9-7583 del 23.10.2023 con cui la Giunta della Regione Piemonte ha formalizzato l'intesa favorevole alla realizzazione del progetto, con la prescrizione vincolante di rispettare le indicazioni formalizzate in materia di sicurezza idraulica;

DATO ATTO CHE con deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 9-7583 del 23.10.2023, a conferma del parere favorevole della medesima Regione alla realizzazione del progetto, è stata rilasciata la prescritta intesa regionale;

VISTO l'articolo 83, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 che esclude l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l'altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed "*altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67*";

VISTA la nota prot. n. IE02433 del 30 ottobre 2022 (acquisita in pari data al prot. MiSe n. 32088) con cui il Proponente, unitamente all'istanza per l'autorizzazione, ha depositato la Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "*[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti progetti delle Centrali Termoelettriche della Società Enel Produzione S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro*".

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;



VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione

1. La Società Iren Energia S.p.A. avente sede in Torino (TO)10143, Corso Svizzera, 95 - codice fiscale 09357630012 e partita IVA n.02863660359, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione del progetto di modifica della centrale termoelettrica di Moncalieri (TO), comprendente i seguenti interventi:
 - realizzazione di un condensatore ad aria per il ciclo combinato denominato 3° GT,
 - realizzazione di un nuovo edificio officina meccanica e laboratorio chimico,
 - demolizione della caldaia convenzionale 2° GT e relativo camino,come specificato ed in conformità al progetto preliminare presentato con l'istanza prot. n. IE04050 del 20 dicembre 2021 (acquisita in ingresso al prot. MiSE n. 270 del 05 gennaio 2022), perfezionata con:
 - integrazioni progettuali per gli aspetti antincendio, richiesti dal Comando Provinciale dei VVFF di Torino e trasmessi con nota prot. n. IE00633 del 08 marzo 2022, acquisita in pari data al prot. MiSE in ingresso n. 0007297;
 - integrazioni documentali per gli aspetti connessi alle verifiche preliminari su ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, richiesti da ENAC e trasmessi con note prot. n. IE02559 del 18.10.2022, acquisita al prot. MiSE n. 0034443 del 19.10.2022, e prot. n. IE02588 del 21.10.2022, acquisita al prot. MiSE n. 0035136 del 25.10.2022;
 - integrazioni documentali per gli aspetti archeologici e paesaggistici, richiesti dalla Soprintendenza e trasmesse con note prot. n. IE00363 del 14.02.2023, acquisita in pari data al prot. MIMIT n. 0005083, prot. n. IE00964 del 20.04.2023, acquisita al prot. MASE n. 0064719 del 21.04.2023;
 - integrazioni documentali per gli aspetti collegati al Nulla Osta richieste dal MiSE, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di radiodiffusione e postali, Divisione IX – Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, Unità Organizzativa III – Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico e trasmesse con note prot. n. IE00655 del 15.03.2023, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0039219, prot. n. IE00911 del 06.04.2023, acquisita al prot. MASE n. 0059163 del 14.04.2023 e prot. n. IE00981 del 21.04.2023, acquisita al prot. MASE n. 0065604 del 24.04.2023.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.



Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Iren Energia S.p.A. con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società Iren Energia S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i..
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società Iren Energia S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Piemonte, al Comune di Moncalieri (TO) nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3

Programma dei lavori

1. La Società Iren Energia S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Piemonte nonché al Comune di Moncalieri (TO), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare* secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società Iren Energia Sp.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 30 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società Iren Energia S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.



Art. 4 **Prescrizioni**

1. La Società Iren Energia S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Iren Energia S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Iren Energia S.p.A. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Piemonte, al Comune di Moncalieri (TO) un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Società Iren Energia S.p.A. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

a) Prescrizioni dell'Aeronautica Militare – Comando 1^a Regione Aerea:

Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione, il Proponente deve rispettare le disposizioni contenute nella Circolare dello Stato Maggiore Difesa n. 146/394/4422 datata 09.08.2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi di convalida con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
- elettrodotti, a partire da 60 Kv;



- piattaforme marine e relative sovrastrutture.

Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, il Proponente deve comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare, 00040 Pomezia (RM), (aerogeo@aeronautica.difesa.it– aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quote s.l.m, ecc.) relativi all'opera da realizzare.

b) Prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Torino:

I lavori devono essere eseguiti secondo quanto illustrato nella documentazione tecnica e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati.

A lavori ultimati, dovrà essere prodotta la segnalazione di cui all'art. 16 co. 1 del D. Lgs. n. 139/2006 e s.m.i., prima dell'esercizio dell'attività, mediante SCIA ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, con le modalità ed i contenuti di cui all'art. 4 del D.M. 07.08.2012.

Il parere favorevole è inoltre subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. parte con applicazione codice su attività non soggette, costituenti variante alla attività 48.2C:
 - 1.1. per il sistema denominato “condensatore ad aria” risulta definito come attività non soggetta, risulta tuttavia applicato il codice di prevenzione incendi (Dm 03/08/2015 ss.mm.ii.) quale normativa volontaria. Si evidenzia sin da ora che l'adozione di soluzioni alternative (esodo) può essere validata solo in occasione di istanza di deroga. Pertanto, non sono autorizzati percorsi che eccedono le lunghezze di cui al capitolo S.4 dell'allegato al DM 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
 - 1.2. per le cabine elettriche trasformazione (con trasformatori in resina), che risultano valutate con il codice di prevenzione incendi DM 03/08/2015 e ss.mm.ii., si evidenziano le indicazioni riportate nelle norme CEI per gli aspetti legati alla prestazione minima degli elementi portanti e separanti;
2. fermo restando quanto indicato al punto precedente per la zona “condensatore”, il locale “cabine elettriche trasformazione” e per il locale “officina/laboratorio chimico”, poiché è stato adottato nei calcoli del carico di incendio il livello IV di prestazione del capitolo S.9, in contrasto con quanto poi successivamente indicato nella stessa relazione tecnica, si evidenzia che il presente parere è riferito all'adozione di tale livello di prestazione;
3. non rientrano nel parere le attività di dismissione/smantellamento degli impianti e delle opere di cantiere indicate nella relazione tecnica;
4. le modifiche di non aggravio del rischio indicate nella documentazione tecnica trasmessa, possono essere oggetto di “SCIA con non aggravio del rischio” e non di approvazione progettuale;
5. per il locale officina e laboratorio chimico, per il quale risulta applicato il codice di prevenzione incendi quale normativa volontaria;
 - 5.1. le scale dovranno avere porte del tipo “Sa” (a tenuta dei fumi freddi) come da punto S.4.7 comma 2 lettera “a.”;
 - 5.2. risultano presenti all'interno dell'area nassi inseriti all'interno delle scale protette. Si evidenzia che tale soluzione non consente la copertura dell'intera area da



- proteggere secondo lo standard di regola dell'arte. In occasione della SCIA dovrà essere dimostrato tale requisito;
- 5.3. qualora le modifiche riferite al piano copertura e indicate come “definizione in fase esecutiva”, qualora costituiscano un “aggravio del rischio”, dovrà essere ripresentata istanza ex art. 3 del DPR 151/2011. In caso contrario potranno essere oggetto di SCIA ex art. 4 comma 6 del DPR 151/2011;
 - 5.4. gli idranti soprassuolo esterni, presenti in corrispondenza dell'officina/laboratorio chimico, dovranno essere opportunamente distanziati dall'attività secondo quanto indicato dallo standard di regola dell'arte;
 - 5.5. l'area denominata “container olio” dovrà essere dotata di idonea vasca di contenimento dei fluidi. Si richiede di valutare l'eventuale predisposizione di estintore carrellato aschiuma o altro idoneo estinguente;
 - 5.6. le uscite di sicurezza dovranno rispettare il punto S.4.5.7, con particolare riferimento alla tipologia dei serramenti presenti nel locale “saldatura” e locale “deposito materiali pesanti” presenti all'interno dell'officina;
 - 5.7. la lunghezza del percorso unidirezionale sul soppalco grigliato dovrà rispettare i requisiti di cui al punto S.4.8.2. In occasione della SCIA dovrà essere dimostrato graficamente tale aspetto, tenuto conto della presenza di eventuali ingombri.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

c) Prescrizioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

1. non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito alle condutture di energia elettrica in BT, afferenti alle modifiche nella Centrale Termoelettrica di Moncalieri (TO);
2. nella posa delle medesime condutture elettriche, dovranno essere osservate tutte le norme in materia vigenti, così come riportato nella dichiarazione di impegno.

Inoltre:

1. allo scopo di poter eseguire i previsti controlli dovrà segnalare al MIMiT, in tempo utile, mediante comunicazione a mezzo P.E.C. o mail, l'inizio e la fine dei lavori inerenti alla posa delle condutture elettriche in oggetto, indicando i riferimenti relativi al presente nulla osta, il comune interessato nonché il nominativo e recapito telefonico del proprio referente;
2. l'invio differito o la mancanza di tale segnalazione potrebbe comportare in fase di verifica l'effettuazione di scavi a campione ed a totale carico del Proponente; resta inteso che, qualora si riscontrassero irregolarità, il MIMiT applicherà le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia;
3. ad ultimazione lavori è fatto obbligo al Proponente di fornire al MIMiT la prevista dichiarazione di conformità, inerente al rispetto del progetto e delle norme tecniche osservate per l'esecuzione del medesimo impianto;
4. ai sensi degli articoli 99 e 104 del Codice, l'attività di installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato è assoggettata ad una autorizzazione generale che si consegue presentando una dichiarazione corredata dalla documentazione di cui all'art. 99 comma 4 e art. 107 del Codice al Ministero delle Imprese e del Made in



Italy – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione II – Comunicazioni elettroniche ad uso privato - Viale America 201 – 00144 ROMA;

5. qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art.127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. del 11 dicembre 1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

d) Prescrizioni dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione accise, energie e alcoli:

Considerando che la documentazione presentata ha caratteristiche di progetto preliminare, prima della messa in esercizio dell’impianto nel nuovo assetto così modificato, il Proponente dovrà presentare, presso l’Ufficio delle Dogane di Torino, documentata denuncia di modifica di officina elettrica, e istanza per l’aggiornamento della licenza di esercizio, corredata da tutti gli allegati tecnici necessari.

Prima della messa in esercizio Iren Energia S.p.A. dovrà assicurare che:

- siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile all'impianto termoelettrico di cogenerazione;
- sia prevista l'installazione di strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
- siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabili al caso di specie.

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì



**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)**